

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione C.C. n. 50 del 30.11.2011

Art. 1. - Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 4 gennaio 2000. n. 1, delle linee atipiche di trasporto pubblico di persone con autoveicoli e il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado

Art 2 - Attività in materia di trasporto locale

L'esercizio in autorizzazione delle linee atipiche individuate non sono soggette all'imposizione di obblighi di servizio pubblico. per i quali l'art. 2 del regolamento 1191169/CEE, modificato dal regolamento I893/91/CEE nè alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, che prevedono la corresponsione di compensazioni economiche da parte dell'Ente autorizzante.

Art. 3 - Modifiche delle condizioni previste dal disciplinare d'esercizio

Le condizioni d'esercizio stabilite nell'atto di autorizzazione possono essere modificate d'intesa tra il vettore, il committente e il Comune qualora riguardino la sicurezza, la regolarità del servizio, il percorso e le fermate

Art. 4 - Obblighi dell' Impresa autorizzata

L'impresa autorizzata si obbliga ad esercitare i servizi di cui all'art. 1, assicurando il rispetto di tutte le clausole contrattuali stipulate con il committente, dal programma d'esercizio aziendale approvato dal Comune e contrattato con il committente ovvero previste da norme di legge o di regolamento applicabili nel periodo di vigenza contrattuale anche se non richiamate dal presente regolamento, nonché le prescrizioni di seguito indicate.

L'Autorizzato è tenuto a comunicare per iscritto al Comune ed al committente, anche a mezzo fax, qualsiasi sospensione o variazione d' esercizio, gli incidenti verificatisi e qualsiasi altro fatto che comporti turbativa al regolare espletamento del servizio.

All'esercizio dei servizi previsti nel presente regolamento possono essere adibiti gli autoveicoli immatricolati ad uso servizio "Gran Turismo":

sugli autoveicoli non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione.

L'impresa autorizzata si obbliga ad applicare all'utenza dei servizi oggetto del presente disciplinare le condizioni contrattuali stipulate con il committente o le tariffe predefinite, approvate dall'autorità competente.

L'impresa autorizzata si obbliga ad osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori, nonché degli accordi decentrati ed aziendali.

L'impresa autorizzata si obbliga inoltre ad osservare le disposizioni inerenti le garanzie in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge 12 giugno 1990 n. 146.

Prima dell'inizio del servizio l'impresa autorizzata si obbliga a provvedere, per ciascun mezzo impiegato, all'assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi vigenti.

L'impresa autorizzata è tenuta ad adottare o aggiornare la propria Carta dei Servizi, elaborata sulla base dei principi e degli indirizzi tracciati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1990. "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e dallo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)" contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998.

La Carta dei servizi deve contenere l'indicazione dei principali punti vendita dei biglietti, dei termini e delle modalità di risarcimento degli eventuali danni, in applicazione dell'art. 1681 del C.C., subito dall'utenza in connessione con l'effettuazione del servizio di trasporto.

L'impresa autorizzata si obbliga ad indicare nella propria Carta dei Servizi 10 standard per ogni indicatore relativo a ciascuno dei fattori di qualità previsti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998.

L'impresa si obbliga a misurare il grado di soddisfazione dell'utenza relativamente ai fattori di qualità previsti dal D.P.C.M, 31.12.1998.

A cura dell'impresa autorizzata, sono affissi su ogni mezzo impiegato un estratto della Carta dei Servizi ed ogni altro avviso richiesto dalla Provincia. Copie della carta dei servizi devono essere disponibili, gratuitamente e in numero congruo, presso le rivendite dei titoli di viaggio o presso la sede del committente.

Art. 5 - Obblighi del Comune

Il Comune non è tenuto a corrispondere all'impresa autorizzata alcuna compensazione economica, poichè il servizio di trasporto pubblico oggetto del presente disciplinare non prevede l'imposizione di specifici obblighi di servizio, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 19 novembre 1997 n. 422.

Art. 6 - Obblighi di informazione al Comune

L'impresa autorizzata è tenuta a fornire al comune tutte le informazioni richieste in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o delle facoltà concesse all'ente nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

. Tutta la documentazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal Responsabile d'esercizio della impresa autorizzata.

Art. 7 - Vigilanza e controllo

Il Comune esercita tutte le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dal presente disciplinare. Per le funzioni di vigilanza e di controllo, il comune individua soggetti incaricati delle suddette funzioni.

In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dall'impresa autorizzata o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità dell'impresa autorizzata o del personale stesso.

I componenti del corpo di Polizia Municipale che svolgono funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio.

L'impresa autorizzata ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività, consentendo l'esame degli autoveicoli e degli impianti, nonché alla documentazione dell'azienda relativa alla gestione del servizio oggetto del presente disciplinare.

L'impresa autorizzata dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dal Comune.

Art. 8 - Cessione

E' nullo qualsiasi atto di cessione totale o parziale dell'autorizzazione, senza la preventiva approvazione del Comune

Art. 9 - Cause di decadenza e di revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione decade quando:

- il titolare venga a perdere i requisiti previsti dal OM 448\1991 (di cui al D.L.gs 84/1998, sostituito dal O.Lgs 395 del 22/12/2000);

- quando non dia inizio al servizio nel termine stabilito. o abbandoni, o interrompa, o effettui con ripetute irregolarità. non ottemperando alle disposizioni impartite dal Servizio che rilascia l'autorizzazione.

- si renda inadempiente agli obblighi derivanti dall'atto di autorizzazione o imposti da norme di legge o regolamenti o dai contratti di lavoro vigenti, ivi compreso la mancata denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro o l'irregolarità' contributiva;

In tali casi la pronuncia di decadenza e' preceduta da due successive diffide intimate all'impresa autorizzata o ente ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida;

L'autorizzazione viene revocata quando vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinarono il rilascio dell'autorizzazione.

In caso di revoca, di mancato rinnovo dell'autorizzazione o di decadenza l'impresa non ha diritto ad alcun indennizzo a norma dell'art. 3 della Legge regionale n. 1/2000.

Art. 10 - Clausole

Gli oneri e le spese della autorizzazione sono a carico dell' impresa autorizzata.

Art. 11 - Responsabile d'esercizio

Il Responsabile d'esercizio deve essere riconosciuto idoneo dal comune , per quanta di sua competenza rispetto ai requisiti previsti dalla legislazione vigente. L'Ente autorizzante ha facoltà di revocare il Responsabile d'esercizio qualora vengono meno i requisiti di idoneità di cui sopra.

Art. 12 - Ambito di attività del Comune

L'ambito di attività del Comune di Racconigi è quello individuato dalle norme costituzionali, legislative (in particolare la L. 31.01.1994 n. 57 art. 23, il D.M. 18.12.1895 e la L. R. 2/2000 art. 6 comma 2) e statutarie (in particolare l'art. 1 D.Lgs n. 345/1998).

In particolare, sono individuate come attività di competenza del Comune quelle volte all'assistenza scolastica relativamente ai servizi necessari per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e quelle inerenti la promozione dei servizi socio-assistenziali e di beneficenza secondo quanto previsto e nel rispetto delle competenze di cui al D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 e successive modifiche ed integrazioni e quelle concernenti ogni altro servizio attinente la cura e gli interessi della comunità comunale ed il suo sviluppo economico-sociale-culturale-turistico.

Le modalità attraverso le quali il Comune ritiene di raggiungere gli obiettivi di cui al comma precedente non sono soggette ad alcuna limitazione che non scaturisca da fonti normative di grado

superiore al presente regolamento, rimanendo esclusa qualsiasi valutazione nel merito delle scelte operate dall'Ente nel rispetto del principio di autonomia degli Enti Locali.

Art. 13 - Modalità di espletamento del servizio

Il servizio di trasporto scolastico è svolto dal Comune mediante mezzi e personale comunale oppure mediante affidamento a terzi, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

I percorsi, le fermate e gli orari del servizio vengono fissati **dalla Giunta di norma** tra il 30 settembre ed il 15 ottobre di ogni anno scolastico.

I punti di raccolta sono segnalati con apposita palina verticale riportante l'indicazione "Fermata Scuolabus", a circa 500/1000 metri l'una dall'altra e, compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili e le oggettive esigenze del servizio, tenendo conto nei limiti del possibile delle richieste presentate annualmente dagli utenti. Si esclude il trasporto a domicilio, **salvo comprovate necessità (ad esempio alunni disabili) da valutare di volta in volta**; il servizio può essere erogato anche agli alunni non residenti o domiciliati in Racconigi che frequentino **gli istituti scolastici cittadini**.

Art. 14 - Attività del trasporto

Sono individuate, **sia** come attività di trasporto connesse all'attività svolta dall'Ente nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, **sia come attività** da configurarsi come un mezzo accessorio predisposto al fine di soddisfare le necessità palesate **da parte della cittadinanza**, le seguenti:

- a) trasporto alunni della Scuola dell'Infanzia, della scuola Primaria e delle Scuola Secondaria di Primo Grado;
- b) trasporto di persone partecipanti ad iniziative sociali rivolte a specifiche fasce di popolazione residente organizzate dal Comune, direttamente o in forma di collaborazione, cogestione, patrocinio;
- c) trasporto di componenti di associazioni o gruppi sportivi aventi sede nel Comune e che svolgano funzioni sussidiarie per lo sviluppo di attività rientranti nelle finalità sociali dell'avviamento alla pratica sportiva, dell'insegnamento e della promozione di arti e tradizioni popolari, nell'ambito di manifestazioni e per la partecipazione ad eventi organizzati o patrocinati dal Comune e rientranti nel compito istituzionale dello sviluppo e della promozione del territorio;

- d) trasporto di persone partecipanti ad iniziative culturali, folkloristiche o sportive, organizzate o patrocinate dal Comune, nell'ambito del compito istituzionale dello sviluppo e della promozione del territorio;
- e) trasporto di specifiche fasce di popolazione residente per garantire la fruizione dei servizi essenziali e indispensabili, tutti insistenti al centro del capoluogo, dalle zone e dalle frazioni distanti dal centro.

Tutte le attività sopra indicate sono rivolte alla fascia di cittadinanza prevista dalla carta di circolazione dei mezzi impiegati (attualmente per gli scuolabus in uso: scuola infanzia, primaria, secondaria di I grado).

Art. 15 - Servizi parascolastici diversi dal trasporto scolastico

Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico e, compatibilmente con la disponibilità del Comune, lo scuolabus comunale potrà essere utilizzato anche per i seguenti servizi, **rivolti sempre ed esclusivamente agli alunni delle scuole infanzia, primaria e secondaria:**

-visite di istruzione

-realizzazione di iniziative organizzate dalle scuole, volte a qualificare l'attività scolastica e ad integrare l'offerta formativa, per le quali si rende necessario il trasporto;

-attività sportive o ricreative organizzate dalla scuola o dall'Amministrazione Comunale

Durante le attività extrascolastiche (Centri Estivi), lo scuolabus comunale sarà messo a disposizione, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, per i trasporti ordinari (casa – sede del Centro Estivo) e per le uscite/gite programmate all'interno delle attività.

Art. 16 - Utenti del servizio

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni residenti. Gli alunni abitanti in altri Comuni potranno avvalersi del servizio subordinatamente alla disponibilità di posti ed alla possibilità di effettuare la fermata richiesta.

L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell'alunno avente diritto, utilizzando l'apposito modulo fornito dal Comune.

Le iscrizioni fuori termine possono essere accolte nei limiti di quanto consentito dall'organizzazione del servizio.

La domanda si intende accolta salvo motivato diniego, che deve essere comunicato al richiedente entro l'inizio dell'anno scolastico.

L'iscrizione ha validità annuale. Eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune in forma scritta.

Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e di almeno un genitore nonché di ulteriori adulti delegati dal genitore richiedente al ritiro dell'alunno e almeno un recapito telefonico. La presentazione della domanda comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

Art. 17 - Accompagnatori

Il Comune garantisce il servizio di accompagnamento sullo scuolabus nei confronti dei bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia.

L'accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal Comune.

L'accompagnatore, in collaborazione con l'autista, svolge le seguenti funzioni:

- cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
- cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
- sorveglia i bambini durante il percorso.

L'autista non riconsegnerà il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati, anche se parenti dell'alunno.

In caso di assenza del genitore o di suoi delegati, l'alunno verrà condotto nuovamente presso la Scuola frequentata, in attesa dell'arrivo dei genitori o di chi da essi delegato.

Art. 18 - Comportamento degli utenti

Tutte le uscite dovranno essere concordate con congruo preavviso con il Responsabile del servizio interessato.

I suddetti servizi sono soggetti a contribuzione da parte degli utenti le cui tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale.

Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto.

In particolare, dovranno rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti, l'accompagnatore e/o l'autista; non portare sull'autobus oggetti pericolosi.

In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta dell'autista, il Comune segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato.

Dopo tre segnalazioni scritte l'utente potrà essere temporaneamente escluso dal servizio.

I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti responsabili individuati **dall'autista**.

Art. 19 - Variazioni dei tempi di percorrenza e sospensione del servizio

I tempi di percorrenza previsti potranno subire variazioni indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale ed eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei conducenti degli scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non potranno dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione erogatrice del servizio.

Il servizio potrà essere sospeso:

- qualora il percorso risulti pericoloso a causa della neve o del ghiaccio;
- in caso di variazione dell'inizio e/o fine dell'orario di lezione per scioperi o assemblee sindacali;
- in caso di orari scolastici non definiti e non coincidenti con le esigenze complessive del piano dei trasporti, se non preventivamente comunicati e concordati con il Servizio competente;
- in caso di avaria dei mezzi o per indisponibilità degli autisti;
- in caso di ripetute violazioni dell'obbligo di cui all'ultimo comma dell'art. 17.

Art. 20 - Criteri di priorità

Nel caso le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili, l'Amministrazione Comunale formerà una graduatoria che terrà conto di criteri di priorità, quali la distanza della residenza dal plesso scolastico; la condizione lavorativa dei genitori; l'inconciliabilità degli orari di lavoro con gli orari scolastici.

Art. 21 - Pagamento del servizio

Il Comune stabilisce annualmente la tariffa annua di contribuzione per il servizio trasporto scolastico.

E' prevista la possibilità di pagare ratealmente in n. 2 rate, con scadenza 31 ottobre e 31 gennaio, con lieve incremento della tariffa determinato dalla Giunta Comunale.

In casi particolari, da valutarsi singolarmente, il Comune potrà disporre di altro tipo di rateizzazione.

Nel caso di mancato pagamento, il Comune provvederà ad inoltrare, verbalmente e/o per scritto, apposito sollecito.

Trascorso il termine stabilito, verrà avviata la procedura di riscossione coattiva, nonché l'eventuale sospensione dal servizio a favore dell'alunno.

Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso in cui sia temporaneamente impossibile assicurare il servizio e, nel caso di disdetta dal servizio, per i giorni mancanti alla fine dell'anno scolastico.

Art. 22 - Servizi sostitutivi di linea

Nell'ambito delle facoltà concesse ai Comuni dall'art. 1 – comma 5 del D. Lgs. N. 345 del 22/09/1998 e al fine di soddisfare particolari esigenze di mobilità temporanea e/o occasionale, la Giunta Comunale può istituire servizi sostitutivi di linea all'interno del territorio comunale da gestire in diretta economia o attraverso procedure concorsuali.

Art. 23 - Responsabilità del conducente e delle famiglie

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus – casa non potrà costituire onere a suo carico o a carico dell'Amministrazione Comunale.

La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità.

Art. 24 - Verifica sulla funzionalità del servizio – reclami

L'Amministrazione comunale valuta annualmente l'efficienza ed efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.

I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati all'Ufficio Scuola che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 60 giorni dalla loro presentazione.

Art. 25 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.